

**PROPOSTA DI MODIFICHE AL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022**

**STATO MEMBRO: ITALIA**

**REGIONE: MARCHE**

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022  
della Regione Marche C(2021)7585 final del 19 ottobre 2021**



## Sommario

Modifica 01: Introduzione alle modifiche proposte.....	3
Modifica 02: Capitolo 4 – Analisi SWOT e identificazione dei bisogni.....	5
Modifica 03: Capitolo 5 – Descrizione della strategia.....	6
Modifica 04: Capitolo 7 – Descrizione del quadro di riferimento dei risultati.....	7
Modifica 05: Capitolo 8 – Descrizione delle misure selezionate .....	9
Modifica 06: Paragrafo 8.2.4.3.1. Sottomisura 4.1 – Operazione A) – FA 2A – Investimenti materiali e immateriali .....	11
Modifica 07: Paragrafo 8.2.4.3.2. Sottomisura 4.2 – Operazione A) – FA 3A – Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari.....	13
Modifica 08: 8.2.4.3.2. Sottomisura 4.2 - Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici .....	21
Modifica 09: paragrafo 8.2.4.3.6. Sottomisura 4.3 - Operazione C) - FA 2A - Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo .....	24
Modifica 10: paragrafo 8.2.5. Misura 05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 25	
Modifica 11: paragrafo 8.2.11.3.1. Sottomisura 11.1 – Azione A) – FA 4B – Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica .....	29
Modifica 12: paragrafo 8.2.11.3.2. Sottomisura 11.2 – Azione A) – FA 4B – Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica .....	30
Modifica 13: paragrafo 8.2.16.3.4. Sottomisura 16.5 - Oper. A) – F A 4C – Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. al camb.climatico e per miglioram. ambiente .....	32
Modifica 14: Capitolo 11. PIANO DI INDICATORI .....	33
Modifica 15: Capitolo 15 - Modalità di attuazione del programma .....	34

## MODIFICA 01: INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE PROPOSTE

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica mira a rendere il programma di sviluppo rurale della Marche più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio regionale e ai mutamenti del contesto. In particolare:

- Nell'ambito della Sottomisura 5.1 - Operazione B) - FA 3B – “Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico” viene introdotta la nuova azione B che mira a finanziare azioni di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA o african swine fever) la cui presenza sul territorio nazionale è stata purtroppo confermata a gennaio 2022. La PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo marchigiano con possibili gravi ripercussioni economiche. Beneficiari dell'azione sono gli allevamenti e obiettivo è appunto aumentarne la biosicurezza onde evitare che i suini contraggano il virus attraverso contatti con i cinghiali o anche attraverso l'uomo. Questa modifica ha effetti su diverse parti del PSR: cap. 4 “Analisi SWOT” dove si descrive sinteticamente la problematica (mod. 02); cap. 5 “Strategia” (mod. 03); cap.8 “Descrizione delle misure selezionate” par. 8.2.5. misura 05 – dove viene appunto inserita la nuova azione (mod.09); cap. 7 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” dove viene stimato l'effetto di questa nuova azione sull'indicatore di performance “num. di aziende agricole che partecipano a sistemi di gestione del rischio “ (mod.04) e cap. 11 “Piano degli indicatori” al par.11.1.3.2 “3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali” dove viene stimato l'effetto di questa nuova azione sull'indicatore di output “N. di beneficiari per azioni di prevenzione” e sull'indicatore obiettivo T7 % di aziende agricole che partecipano a sistemi di gestione del rischio (mod. 14).
- Nell'ambito delle mis 11.1 “Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica” e 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica” viene introdotto un premio relativo alle foraggere per le aziende agricole biologiche che allevano gli equidi con metodo biologico. Questo tipo di allevamento biologico si sta sviluppando negli ultimi anni nelle zone marginali e montane della regione, il che ha un'importanza sia ambientale (evitare l'abbandono delle praterie e conservare la biodiversità vegetale) che socio-economica (sviluppo di attività produttive sostenibili in aree a rischio di spopolamento). L'introduzione del premio, analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di allevamento, compensa i maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline di riferimento e alle pratiche convenzionali di allevamento (mod.10 e 11).
- Per quanto concerne la mis 4.2 Operazione A) – FA 3A “Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari” vengono semplificati e resi più chiari i principi inerenti i criteri di selezione, in particolare si riformula il criterio che fa riferimento ai settori produttivi, assegnando priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT, e si elimina al contempo la tabella che riporta i singoli investimenti prioritari per comparto che risulta elemento troppo di dettaglio per essere riportato nel programma rendendo troppo rigida la sua applicazione. Al contempo si spostano gli interventi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella sottomisura 4.2.B Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, che viene conseguentemente modificata: questo sia per valorizzare

maggiormente gli investimenti con finalità ambientale sia per una maggiore chiarezza applicativa. Alla luce dell'esperienza maturata con i bandi precedenti si riduce inoltre la % minima di risparmio energetico da raggiungere per alcune tipologie di investimenti (mod.07 e 08).

- Il quadro regolatorio che disciplina la possibilità di cumulo degli aiuti del PSR con altre forme di aiuto è in corso di evoluzione, si ritiene quindi opportuno eliminare il divieto di cumulo previsto dalle Sottomisure 4.1 – Operazione A) – FA 2A – “Investimenti materiali immateriali” e 4.2 Operazione A) – FA 3A “Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari” rimandando ai documenti attuativi l'applicazione puntuale delle regole che saranno definite. Inoltre per la sottomisura 4.1 si propone la riduzione della % di prodotti di produzione aziendale che rende ammissibili gli investimenti per la trasformazione. Entrambe le modifiche rendono più agevole ed efficace l'applicazione della misura (mod 06 e 07).
- Per quanto riguarda la Sottomisura 4.3 - Operazione C) - FA 2A - Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo si adegua il paragrafo dei possibili beneficiari ampliandolo alle nuove forme organizzative di soggetti, anche pubblico-privati, che gestiscono i pascoli nel contesto regionale (mod 09).
- Si introduce la possibilità di prolungare da 5 a 7 anni il supporto fornito dalla sottomisura 16.5 alle attività connesse alla realizzazione degli Accordi Agroambientali d'Area in coerenza con la durata delle misure 10 e 11 attivate dagli agricoltori negli accordi stessi.

Altre modifiche prettamente “tecniche” riguardano il recepimento dell'intesa con la Regione Emilia Romagna sul distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con riferimento alle domande inerenti i programmi di sviluppo rurale (cap.8-mod. 05) e l'aggiornamento nel cap. 15. Modalità di attuazione del programma delle denominazioni di alcuni componenti del comitato di sorveglianza a seguito di modifiche delle relative organizzazioni (es l'ex Ministero dell'Ambiente ora si chiama Ministero per la Transizione Ecologica, nuove denominazioni delle strutture regionali ecc.) (mod.15).

### **Effetti previsti della modifica**

Si vedano le singole modifiche proposte.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Si vedano le singole modifiche proposte.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

Si vedano le singole modifiche proposte.

## MODIFICA 02: CAPITOLO 4 – ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della conferma della presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in alcune Regioni italiane all'inizio di gennaio 2022, il Ministero della Salute, dopo aver delimitato la zona infetta nelle province di Alessandria e Genova, ha emanato un Decreto con le misure di controllo da effettuare obbligatoriamente non solo nelle zone infette e loro aree confinanti ma anche sull'intero territorio nazionale.

Tra queste misure si configura il Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN (Banca Dati Nazionale) dell'Anagrafe Zootecnica e l'obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia "semibrado".

Avendo quindi a disposizione ulteriori dati dell'analisi di contesto regionale viene integrato il capitolo 4 aggiungendo nel par. 4.1.1 dati e informazioni utili a compendio della proposta di introduzione dell'azione 2 della sottomisura 5.1 Operazione B) per sostenere investimenti per la prevenzione della diffusione della peste suina africana da parte degli allevamenti suinicoli regionali.

### Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

#### Ambiente e clima

[Omissis...]

Si ravvisa pertanto un nesso diretto tra la diffusione dell'organismo nocivo e i danni al potenziale produttivo agricolo del comparto vivaistico in termini sia di mancati redditi (distruzione delle piante oggetto di misura fitosanitaria e limitazioni alla vendita delle piante sensibili) sia di maggiori costi (costi di abbattimento e cippatura delle piante oggetto di misura fitosanitaria).

Nel gennaio 2022 è stata confermata la presenza sul territorio italiano del virus di Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici e cinghiali selvatici. Il Ministero della Salute con dispositivo direttoriale n. 583 del 11.01.2022 ha individuato una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

I maiali domestici possono contrarre l'infezione in vari modi, in primis tramite il contatto con cinghiali o maiali di altri allevamenti infetti, rischio maggiore negli allevamenti di tipo brado o semibrado, ma anche a causa dell'uomo che può portare il virus negli allevamenti attraverso ad es. scarpe o indumenti contaminati. Per la PSA non esiste vaccino né cura.

La PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export.

A livello regionale, dai dati al 31.12.2021 forniti dalla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo, risultano 7.608 allevamenti totali di cui 6786 cosiddetti "familiari" (cioè con meno di 5 capi). Quindi nella Marche gli allevamenti con 5 capi e più risultano 822.

Gli allevamenti con modalità di allevamento “semibrado” risultano essere in totale 265.

#### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Nessun impatto.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

### **MODIFICA 03: CAPITOLO 5 – DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Il sopraggiunto rischio biotico al potenziale produttivo zootecnico regionale relativo alla Peste Suina Africana, la cui presenza sul territorio nazionale è stata verificata a gennaio 2022, richiede una integrazione alla strategia del programma, aggiornamento che giustifica l'attivazione di una nuova azione della sottomisura 5.1. Operazione B). In merito alla motivazione alla base dell'introduzione di detta nuova azione si rimanda alla specifica modifica.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

**5.1 Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

[Omissis...]

#### **FA3B**

Il contrasto degli effetti dei fenomeni legati ai CC è garantito da azioni di prevenzione realizzate sia a livello di azienda agricola con miglioramento della regimazione idrica e consolidamento dei terreni a maggiore rischio idrogeologico, che a livello comprensoriale con investimenti finalizzati migliorare la capacità idraulica e la resistenza a fenomeni estremi del reticolo idrografico demaniale.

Il contrasto alla diffusione di fitopatie, e di infestazioni parassitarie e di malattie di categoria A in animali detenuti che possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi può essere reso più efficace attraverso azioni di prevenzione della loro diffusione su scala territoriale.

Nonostante le azioni di prevenzione possono ridurre il rischio di calamità naturali, resta necessaria una linea di intervento destinata all'eventuale ripristino di danni arrecati alle strutture produttive aziendali.

Gli OS riportati nella tab.3 sono misurati dall' indicatore T7.

### 5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

[Omissis...]

La progressiva diffusione dell'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» che sta interessando il territorio regionale, nonostante le azioni messe in campo, rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale produttivo agricolo del settore vivaistico tra cui rientrano diverse specie sensibili alle infestazioni. È pertanto necessario attivare azioni di prevenzione con interventi pianificati a livello territoriale.

Nel gennaio 2022 è stata constatata la presenza del virus di Peste Suina Africana (PSA) in Italia; poiché la PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo e non esiste vaccino né cura, è necessario attivare azioni di prevenzione per aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti di suini e prevenire la sua diffusione sul territorio regionale.

Sono in ogni caso programmati anche interventi destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali ed eventi climatici avversi, quale immediata risposta ad emergenze acute che dovessero comunque presentarsi nel territorio regionale.

È necessario garantire una prevenzione del rischio per le aziende ubicate nelle aree maggiormente minacciate da eventi calamitosi, con un obiettivo della Focus Area che viene quantificato con il seguente indicatore target T7: Percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio pari a **0,110,39%**.

#### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Nessun impatto.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 04: CAPITOLO 7 – DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

A seguito dell'inserimento dell'azione B della Sottomisura 5.1 Operazione B), è necessario modificare l'indicatore di risultato della focus area 3B, cui la nuova azione concorre.

Stimando un contributo medio di 40.000,00 € ad azienda (il tetto massimo è stato fissato a 50.000,00 € ad azienda) si potrebbero sostenere circa 125 aziende con una dotazione finanziaria di 5 Mln di € a valere delle risorse già previste nel piano finanziario per la misura 5.1. Pertanto l'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) aumenta da 50 a 175".

Dettaglio modifica 1

**7.1. Indicatori**

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
[Omissis...]						
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	116.854.368,00			116.854.368,00
		Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.446,00			1.446,00
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	<del>50,00</del> <u>175,00</u>			<del>50,00</del> <u>175,00</u>
[Omissis...]						

Dettaglio modifica 2

**7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)**

Applicabile: No

Obiettivo 2025 (a): ~~50,00~~175,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 175,00~~50,00~~

### **Effetti previsti della modifica**

Si prevede un aumento sostanziale di imprese che beneficeranno del sostegno della sottomisura 5.1.B

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Modificato l'indicatore relativo alla FA inerente alla nuova azione B della sottomisura 5.1 operazione B

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 05: CAPITOLO 8 – DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La legge nazionale del 28 maggio 2021, n. 84 ha stabilito il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

La Regione Marche con D.G.R. n. 1430 del 22/11/2021 ha stabilito i primi adempimenti attuativi della legge 28 maggio 2021, n. 84 e con successiva D.G.R. n. 1591 del 22/12/2021 ha approvato lo schema di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche con le disposizioni contenute nei protocolli settoriali allegati riferiti a diversi ambiti e competenze. L'intesa sottoscritta dalla Regione Marche e dalla Regione Emilia Romagna e registrata al repertorio regionale n. 1087 del 04/01/2022 sancisce le modalità operative della fase di transizione dei territori comprese quelle inerenti le materie di competenza agricola e di sviluppo rurale disciplinate da uno specifico protocollo operativo (allegato 2 all'intesa). Con specifico riferimento allo sviluppo rurale l'intesa sancisce che la gestione delle domande di sostegno e pagamento riferite a bandi emanati prima del 1° gennaio 2023 resti in capo alla Regione Marche, ivi compresi anche tutti i controlli ex post. Inoltre la Regione Marche farà fronte anche ai trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

Come conseguenza si rende necessario adeguare il PSR Marche inserendo nel paragrafo 8.1 una sezione specifica dove vengono riportate le norme transitorie riguardanti le domande a valere delle misure di sviluppo rurale dei soggetti dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Tenuto conto di quanto stabilito con l'intesa sopra evidenziata, non si ritiene necessario procedere, nell'ambito del paragrafo 8.1, alla modifica della tabella relativa alla classificazione dei comuni per tipologia di area rurale (tabella 1) e del relativo elenco dei comuni (tabella 2). Analoga considerazione vale anche per la tabella con la classificazione dei comuni per tipologia di aree soggette a vincoli naturali (tabella 3) e per le cartografie delle Aree interne delle Marche (vedi figure 1 e 2) riportate nel medesimo paragrafo. Conseguentemente rimane invariato anche l'Allegato 7 "Elenco comuni soggetti a vincoli naturali" e l'Allegato 15 "Template Regione Marche".

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

**8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013**

### Definizione di zone rurali

La classificazione territoriale nazionale, utilizzata nell'Accordo di Partenariato, ha confermato la zonizzazione regionale adottata nel precedente PSR, a parte il comune di Macerata, compreso ora nelle aree rurali intermedie. A livello regionale quindi le aree rurali vengono suddivise in:

[Omissis...]

Tabella 3 - Comuni, superficie e popolazione per tipologia di area

L'elenco dei comuni montani e dei comuni soggetti a vincoli naturali significativi diversi dalla zona montana costituisce un allegato al programma.

*[3] I valori indicati e quelli degli indicatori elencati nelle tabelle successive non sono confrontabili con quelli del precedente PSR in quanto mancano i sette comuni della Valmarecchia passati all'Emilia Romagna. Inoltre i valori non sono confrontabili con dati riportati nelle tabelle precedenti in quanto nell'analisi delle aree soggette a vincoli naturali non si tiene conto delle incorporazioni e fusioni intervenute in linea con l'allegato al DM MIPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020.*

### Norme transitorie a seguito del distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini (L. del 28 maggio 2021, n. 84)

A seguito dell'emanazione della legge nazionale del 28 maggio 2021, n. 84 recante "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione" entrata in vigore il 17 giugno 2021 ed in base a quanto stabilito dall'intesa sottoscritta tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna (reg. num. 1087 del 04/01/2022 del repertorio regionale) a seguito della D.G.R. n. 1430 del 22/11/2021 concernente i primi adempimenti attuativi della legge 28 maggio 2021, n. 84 e della D.G.R. n. 1591 del 22/12/2021 di approvazione dello schema di intesa, il PSR Marche 2014-2022 rispetto ai soggetti dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio opererà come segue:

- la gestione delle domande di sostegno e pagamento riferite a bandi emanati prima del 1 gennaio 2023 resta in capo alla Regione Marche, ivi compresi anche tutti i controlli ex post;
- la Regione Marche farà fronte anche ai trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1 gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

### Definizione di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13

Per quel che riguarda la definizione di bosco, la RM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13, intende utilizzare la definizione di bosco nazionale (D. Lgs. n. 227/2001, orientamento e modernizzazione del settore forestale), recepita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale.

[Omissis...]

#### **Modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive post sisma del Fondo di Solidarietà**

Le risorse aggiuntive post sisma assegnate al PSR Marche attraverso il “trasferimento di solidarietà” sancito dalla Conferenza Stato – Regioni del 22 giugno 2017 saranno utilizzate per interventi mirati alle sole aree del cratere sismico attraverso l’emanazione di bandi ad hoc oppure tramite la riserva di risorse finanziarie su bandi ordinari, aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie cui comunque concorrono.

Le dotazioni per le diverse misure sono state individuate sulla base della stima dei fabbisogni e delle capacità di assorbimento dei territori colpiti dal sisma, tali valutazioni preventive andranno verificate a seguito dell’emanazione degli specifici bandi.

Le risorse aggiuntive post sisma possono andare a finanziare interventi complementari ad interventi finanziati con altri fondi (fondi nazionali per la ricostruzione, altri fondi): in tal caso sarà verificato che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi attraverso la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

~~E' consentito il cumulo per le misure di investimento con diverse fonti di finanziamento pubblico purché siano rispettati gli importi e aliquote di sostegno previsti dalle singole schede di misure, ed eventualmente quelli previsti dalle regole degli aiuti di stato (ove pertinenti).~~

#### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di disciplinare in una fase transitoria le domande per interventi di sviluppo rurale provenienti da 2 comuni distaccatisi dal territorio regionale.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.

### **MODIFICA 06: PARAGRAFO 8.2.4.3.1. SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE A) – FA 2A – INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La presente modifica mira a migliorare l’attuazione della misura.

La Commissione UE – Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale con nota Ref. Ares(2020)6839797 – 17/11/2020 in risposta al quesito sulla cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR ed altre forme di sovvenzione a carattere fiscale, ha chiarito che, nel contesto degli “Aiuti di Stato”, i crediti d’imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come “non aiuti”, forniscono comunque un sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificatamente da una parte del normale onere fiscale. La Commissione UE in particolare ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d’imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo

sostenuto. Alla luce di ciò si ritiene opportuno eliminare il divieto di cumulo previsto dalla presente scheda di misura rimandando ai documenti attuativi l'applicazione del relativo quadro regolatorio e normativo nazionale e comunitario che risulta peraltro in evoluzione.

Con la modifica relativa al paragrafo "8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno" si elimina quindi il divieto di cumulo.

La seconda modifica quella al par. 8.2.4.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità" permette di non precludere la possibilità di accedere agli investimenti per la trasformazione a tutte quelle aziende agricole che trasformano per più del 50% propria produzione, tale % è perfettamente coerente con la definizione di attività agricole, in particolare delle attività "connesse", di cui all'art. 2135 del codice civile (sono considerate connesse quelle attività esercitate dall'imprenditore agricolo, che sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali).

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

### 8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (***leasing***). L'agricoltore è in ogni caso il beneficiario finale dell'aiuto.

L'aiuto in ***conto interessi*** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

~~In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma, anche con altre sottomisure del presente Programma.~~

Dettaglio modifica 2

#### 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[Omissis...]

10. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata e in uscita del processo produttivo. I prodotti lavorati debbono inoltre essere costituiti per oltre il ~~60~~50% da prodotti aziendali;

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Migliore attuazione della misura.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

### **MODIFICA 07: PARAGRAFO 8.2.4.3.2. SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE A) – FA 3A – INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI REALIZZATI DA IMPRESE AGROALIMENTARI**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Le modifiche alla presente misura hanno l'obiettivo di renderla più rispondente alle esigenze e potenzialità del contesto regionale e a semplificarne l'attuazione, in particolare con riferimento agli interventi con finalità ambientale.

Per quanto riguarda il primo aspetto si ritiene opportuno semplificare e rendere più chiari i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione: in particolare si riformula il criterio che fa riferimento ai settori produttivi, assegnando priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT, con particolare attenzione all'innovazione; ai comparti ad alto valore aggiunto; alle produzioni di qualità; alla riduzione dell'impatto ambientale (valorizzazione dei sottoprodotti, riciclo degli scarti di produzione ecc.); agli investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle diverse fasi del processo produttivo; alla sicurezza alimentare; alla sicurezza alimentare. Come riportato al par. 8.2.4.2 del PSR, infatti, l'analisi SWOT ha rilevato la necessità e opportunità di sostenere il rilancio della competitività del settore agroindustriale e di migliorarne l'efficienza energetica. Si elimina al contempo la tabella che riporta i singoli investimenti prioritari per comparto che risulta elemento troppo di dettaglio per essere riportato nel programma rendendo troppo rigida la sua applicazione. Questa nuova impostazione della scheda di misura è peraltro analoga a quella già adottata per la misura 4.1.

Si ritiene inoltre opportuno valorizzare maggiormente gli investimenti con finalità ambientale, prevedendo che anche gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così come quelli per il risparmio energetico, siano finanziabili solo a valere dell'operazione 4.2.B e attribuendo loro una priorità specifica.

Si ritiene infine opportune eliminare il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici per le stesse motivazioni già espresse per la misura 4.1.

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

### Condizioni di ammissibilità

1. L'impresa richiedente non deve essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (vedi ss. mm. ii.);
2. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
3. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € 300.000 per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili, che abbiano un costo totale minore o uguale a 100.000,00 euro per ciascuna domanda di sostegno, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2 operazione B). Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS);
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione.
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. gli investimenti, devono essere finalizzati all'ottenimento delle seguenti produzioni:
  - prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
  - prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;
  - prodotti DOP e IGP regionali;
  - prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM";
  - prodotti a specialità tradizionale garantita (STG);
  - indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.

- ~~6. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, nel caso di impianti a biogas, mentre nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a 500 Kw elettrici;~~
- ~~7. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14;~~
- ~~8. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo recante informazioni specifiche per l'operazione ;~~
- 9.6. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardano la sola lavorazione di prodotti che in ingresso sono Allegato I del Trattato (con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). La materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve inoltre essere costituita per almeno il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale. Tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

Al fine di garantire il legame tra i produttori primari dell'Unione Europea e le PMI beneficiarie degli aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma nello stesso tempo non limitare l'accesso alla presente misura, non è fissato alcun vincolo di adesione alle filiere regionali da parte di tutti gli agricoltori dell'Unione Europea e la sola condizione di accesso è rappresentata dalla sottoscrizione del contratto di filiera.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica 2

### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- livello di efficienza nell'uso dell'acqua;
- ~~peso relativo livello di miglioramento dell'efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili grazie ad degli investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con laa valore della~~ sottomisura 4.2. operazione B), [sul totale degli investimenti del progetto](#);
- priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT, con particolare attenzione all'innovazione; ai comparti ad alto valore aggiunto; alle produzioni di qualità; alla riduzione dell'impatto ambientale (valorizzazione dei sottoprodotti, riciclo degli scarti di produzione ecc.); agli investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle diverse fasi del processo produttivo; -alla sicurezza alimentare.
- ~~requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali indicate nella tabella 1 § 8.2.4.3.2.7.~~

SETTORE DI INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
<b>VITIVINICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) fabbricati e impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti di qualità (DOP/IGP, produzioni biologiche);</li> <li>(2) interventi volti alla riduzione della produzione di acque reflue ed al risparmio energetico;</li> <li>(3) interventi volti all'adeguamento delle linee di confezionamento ai nuovi standard di packaging richiesti dal mercato;</li> <li>(4) interventi volti all'adeguamento alle certificazioni internazionali richieste per l'esportazione di prodotto in determinati Paesi;</li> <li>(5) investimenti volti alla valorizzazione dei sottoprodotti.</li> </ul>
<b>OLIVICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) investimenti finalizzati all'ottenimento di produzioni DOP ed IGP;</li> <li>(2) interventi volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli monovarietali che comprendano anche la loro tracciabilità;</li> <li>(3) progetti che prevedono interventi volti all'accorpamento di più realtà di trasformazione locali;</li> <li>(4) interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, specie riguardo al recupero dei sottoprodotti, al corretto smaltimento della parte residua degli stessi ed al corretto utilizzo della risorsa idrica;</li> <li>(5) interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<b>ORTOFRUTTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Gamma;</li> <li>(2) investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell'attività logistica;</li> <li>(3) interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, specie riguardo al recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica.</li> <li>(4) Impianti di condizionamento, refrigerazione e surgelazione ad alta efficienza energetica;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>FLOROVIVAISMO</b></li> <li>● (esclusivamente per investimenti realizzati nell'ambito di progetti di filiera)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili;</li> <li>● Investimenti finalizzati al riciclo dei materiali di scarto dell'impresa florovivaistica, con particolare riferimento al riuso degli stessi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell'attività logistica;</li> <li>● realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno la metà della produzione commercializzata provenga dalla stessa azienda di trasformazione.</li> <li>● interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<b>CEREALI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle granaglie, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche;</li> <li>2. investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice stoccaggio, (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura, ecc.);</li> <li>3. investimenti in innovazioni di processo, finalizzate, al miglioramento della salubrità della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>CARNI BOVINE</b></li> <li>● <b>E SUINE</b></li> <li>● —</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;</li> <li>● investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;</li> <li>● investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento della logistica;</li> <li>● investimenti finalizzati all'adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese le produzioni biologiche;</li> <li>● Impianti di condizionamento, stagionatura e refrigerazione ad alta efficienza energetica;</li> </ul> <p>Impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.</p>
<b>SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;</li> <li>2. investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;</li> </ol>

	<p>3. investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma);</p> <p>4. Impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni e/o uova di qualità certificate, nell'ambito di progetti di filiera;</p> <p>5. investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento della logistica;</p> <p>6. investimenti finalizzati alla adesione a sistemi di certificazioni anche biologiche;</p> <p>7. impianti di condizionamento e refrigerazione ad alta efficienza energetica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di produzione di mangimi dedicati all'ottenimento di carni antibiotic free o biologiche.</li> </ul>
<b>SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti;</li> <li>• investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica;</li> <li>• incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.</li> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.</li> </ul>
<b>SETTORE OVINO E CAPRINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.</li> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.</li> </ul>
<b>FORAGGERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati alla sostituzione delle linee di lavorazione con impianti di nuova generazione ad alto risparmio energetico;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla trasformazione di foraggi certificati biologici;</li> </ul>
<b>SEMENTIERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono e naturalizzato;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla produzione, di semente certificata biologica e non OGM</li> </ul>
<b>OLEAGINOSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati all'ottenimento di olii alimentari con estrazione meccanica di produzioni biologiche;</li> <li>• investimenti finalizzati alla valorizzazione dei sottoprodotti;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche</li> </ul>

	ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Settore delle produzioni di nicchia</b></li> <li>• <u>(piante officinali, piccoli frutti, canapa ed altre essenze da fibra, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, elicicoltura, funghi, tartufi, miele)</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.)</li> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.</li> </ul>
<b>Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (riuso di acque reflue, Certificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti ai sensi degli standard UN-EN ISO 14064 e 14067);</li> <li>• investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione di oltre il 30%;</li> <li>• investimenti per la produzione di energia per uso aziendale;</li> <li>• sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;</li> <li>• Impianti per la produzione di energia da biogas con valorizzazione del digestato. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.</li> </ul>

• Tabella 1 § 8.2.4.3.2.7 – Settori di intervento con priorità

Dettaglio modifica 3

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel periodo di programmazione 2007 - 2013 era previsto un massimale per PMI per l'intero periodo di programmazione pari a 3.000.000 di euro che si è dimostrato sufficiente ai fabbisogni delle imprese. L'apertura alle imprese di grandi dimensioni prevista dalla normativa del nuovo periodo di programmazione, rende opportuno l'aumento del massimale, in termini di contributo pubblico per beneficiario, a € 3.500.000 per l'intero periodo 2014-2020 per la sottomisura 4.2. operazioni A) e B).

Le aliquote del sostegno che si applicano nel settore agricolo e agli investimenti nel settore della trasformazione/marketing/sviluppo di prodotti che sia in ingresso che in uscita sono Allegato I, sono riportate nella tabella seguente.

Criteria di definizione dell'aiuto	Tasso di aiuto
Investimenti realizzati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione	60%
Investimenti realizzati nell'ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	60%
Altri investimenti	40%

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale di aiuto sarà pari ad una delle seguenti casistiche:

- 8.1.** \_\_\_\_\_ al 20% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese, con eccezione delle micro e piccole imprese per le quali detta percentuale è elevabile al 30%. Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii. per l'intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii. per l'intensità di aiuto del 30% (+10% per piccolo e micro imprese);
- 9.2.** \_\_\_\_\_ al 40% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese nel caso di aiuto concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii. della Commissione del 18 dicembre 2013.

~~In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma anche con altre sottomisure.~~

Dettaglio modifica 4

**Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

~~L'analisi SWOT ha evidenziato alcuni elementi di forza e debolezza diversificati tra i diversi settori produttivi, che hanno determinato la scelta di individuare per i più importanti settori produttivi le tipologie di investimento maggiormente favorevoli alla competitività sostenibile delle imprese agroalimentari. Sono inoltre state individuate alcune priorità trasversali a tutti i settori in relazione agli obiettivi trasversali dell'Unione europea connessi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici.~~

Sulla base dell'analisi SWOT il sostegno verrà focalizzato verso l'innovazione; i comparti ad alto valore aggiunto; le produzioni di qualità; la riduzione dell'impatto ambientale (valorizzazione dei sottoprodotti, riciclo degli scarti di produzione ecc.); agli investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle diverse fasi del processo produttivo; la sicurezza alimentare.

**Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Dettaglio modifica 5

**Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

~~Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del Reg.(UE) 1305/2013 nonché della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione pregressa.~~

Dettaglio modifica 6

**Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

~~Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.~~

~~Nel caso di produzione di energia elettrica da biomasse, almeno il 40% dell'energia calorica generata nel processo di produzione energetica deve essere utilizzato nel ciclo produttivo aziendale~~

#### **Effetti previsti della modifica**

Migliore attuazione della misura.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

### **MODIFICA 08: 8.2.4.3.2. SOTTOMISURA 4.2 - OPERAZIONE B) - FA 5B - INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Le modifiche alla presente operazione hanno l'obiettivo di valorizzare maggiormente gli investimenti con finalità ambientale, prevedendo che anche gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così come quelli per il risparmio energetico, siano finanziabili solo a valere dell'operazione 4.2.B e attribuendo loro una priorità specifica nell'ambito dell'operazione 4.2A. L'operazione 4.2B è infatti attivabile esclusivamente tramite investimenti integrati con la sottomisura 4.2 Operazione A).

Pertanto della presente operazione viene modificato il titolo e viene riportata la produzione di energia da fonti rinnovabili, precedentemente prevista nell'operazione 4.2A, nei corrispondenti paragrafi dell'operazione 4.2.B

Alla luce dell'esperienza maturata con i bandi precedenti si ritiene inoltre di ridurre la % minima di risparmio energetico da raggiungere per alcune tipologie di investimenti.

Si ritiene infine opportuno eliminare il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici per le stesse motivazioni già espresse per la misura 4.1.

Dettaglio modifica 1

**Sottomisura 4.2 - Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili**

Dettaglio modifica 2

**Descrizione del tipo di intervento**

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali alla riduzione dei consumi energetici, grazie alla maggiore efficienza degli impianti e delle strutture produttive, e investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La presente operazione è attivabile esclusivamente tramite investimenti integrati con la sottomisura 4.2 (Operazione A).

Dettaglio modifica 3

**Condizioni di ammissibilità**

1. Gli investimenti della presente operazione sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A), pertanto valgono tutte le condizioni di accesso stabilite per la suddetta Operazione;
2. ~~gli investimenti ammessi a contributo e realizzati con la presente Operazione, sono rappresentati da investimenti~~ finalizzati ~~esclusivamente~~ alla riduzione dei consumi energetici. ~~Tali investimenti~~ sono rappresentati da strutture fisse, impianti e macchine che garantiscono elevati livelli di efficienza energetica ~~sensibilmente superiori agli standard minimi di legge~~, e che:
  - nel caso di ~~investimenti di ristrutturazione di immobili esistenti e/o la~~ sostituzione di impianti e macchinari esistenti, si ottiene/consentono di ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%;
  - nel caso di interventi di coibentazione di strutture ed impianti esistenti, consentono di ottenere un risparmio energetico di oltre il 20%.
3. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, nel caso di impianti a biogas, mentre nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a 500 Kw elettrici;
4. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14;
5. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo recante informazioni specifiche per l'operazione.

Dettaglio modifica 4

#### **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Trattandosi di investimenti realizzati esclusivamente in maniera integrata con quelli relativi alla sottomisura 4.2., Operazione A), i criteri di selezione sono i medesimi della suddetta Operazione.

Dettaglio modifica 5

#### **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Si applicano i medesimi tassi di aiuto della sottomisura 4.2., Operazione A), nonché gli stessi regimi di aiuto. Gli investimenti realizzati con la presente Operazione concorrono al raggiungimento del massimale per PMI per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, pari a 3.500.000 Euro.

~~In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma anche con altre sottomisure.~~

Dettaglio modifica 6

#### **Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del Reg.(UE) 1305/2013 nonché della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 30% rispetto alla situazione pregressa, [nel caso di nuovi investimenti e del 20% nel caso di miglioramento di strutture ed impianti esistenti.](#)

#### **Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

Nel caso di produzione di energia elettrica da biomasse, almeno il 40% dell'energia calorica generata nel processo di produzione energetica deve essere utilizzato nel ciclo produttivo aziendale.

#### **Effetti previsti della modifica**

Migliore attuazione della misura.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

**MODIFICA 09: PARAGRAFO 8.2.4.3.6. SOTTOMISURA 4.3 - OPERAZIONE C) - FA 2A - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI TERRITORI DESTINATI AL PASCOLO**

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica consiste nell'inserimento del riferimento alla legge nazionale in materia di "domini collettivi" e l'inserimento della possibilità anche per gli Enti esponenziali delle collettività di poter accedere alla misura in forma associata, così come già possibile per i Comuni e le Unioni di Comuni. Tale possibilità non era stata inserita nella prima versione della sottomisura per mero errore.

Inoltre vengono inserite come beneficiarie nuove forme organizzative associate, in analogia con la sottomisura 4.3.A, per venire incontro alle tipologie di aggregazioni che stanno nascendo in Regione con finalità di gestione dei pascoli, al fine di poter rendere maggiormente operativa la sottomisura. In ogni caso i beneficiari realizzano interventi pubblici, a disposizione comunque di tutti gli utilizzatori dei pascoli, e non determinano attività economica con gli stessi.

**Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

**8.2.4.3.6.4. Beneficiari**

~~Enti pubblici non economici~~ (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;

Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge n.168/2017, anche in forma associata.

Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali

**Effetti previsti della modifica**

Possibilità di un maggiore platea di possibili beneficiari.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

**Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 10: PARAGRAFO 8.2.5. MISURA 05 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (ARTICOLO 18)**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

A gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) sul territorio italiano nelle province di Alessandria e di Genova.

La Peste Suina Africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

La PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export.

Essendo la PSA altamente contagiosa, anche se colpisce esclusivamente i suini ed i cinghiali, può avere percentuali di letalità che possono arrivare al 90%. Vista la sua natura estremamente virulenta e contagiosa il fenomeno viene definito come un gravissimo rischio economico per il settore produttivo della suinicoltura italiana e l'industria agroalimentare ad esso collegata.

Gli allevamenti più colpiti sono quelli che attuano l'allevamento “brado” o “semibrado” dove non ci sono adeguati accorgimenti tecnici e strutturali per evitare contatto diretto tra maiale/cinghiale detenuto e il virus della PSA, veicolato dal cinghiale selvatico ma il virus può diffondersi anche negli altri allevamenti soprattutto attraverso l'uomo in determinate condizioni (ad es scarpe, abiti o mani contaminati). Pertanto nell'ottica di prevenzione si ritiene opportuno sostenere gli allevatori affinché effettuino investimenti idonei ad evitare il propagarsi del virus.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

[Omissis...]

Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità di naturali di natura biotica, quali le fitopatie, e le infestazioni parassitarie e malattie di categoria A<sup>1</sup> in animali detenuti. Nello specifico con particolare riguardo si fa riferimento all'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» un insetto a comportamento xilofago la cui progressiva diffusione sul territorio regionale rappresenta una grave minaccia al potenziale agricolo del comparto vivaistico e alla Peste Suina Africana malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e cinghiali selvatici.

<sup>1</sup> Malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Dettaglio modifica 2

## Sottomisura 5.1 - Operazione B) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico

### 8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

#### Azione A) - (FA 3B)

[Omissis...]

#### Azione B) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, in relazione al fabbisogno 11.

In particolare l'azione B è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione della Peste suina Africana che rappresenta una grave minaccia alla popolazione animale interessata e alla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export.

L'azione B della sottomisura finanzia gli investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

Dettaglio modifica 2

### 8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

[Omissis...]

- Regolamento delegato UE 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Decreto del Ministero della Salute n.1195 del 18/01/2022 “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

Dettaglio modifica 3

### 8.2.5.3.2.4. Beneficiari

#### Azione A

I beneficiari della sottomisura sono:

- Enti pubblici ed Enti Pubblici economici a condizione che sia stabilito un nesso tra investimento e potenziale produttivo agricolo.

#### Azione B

I beneficiari della sottomisura sono:

- Aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi.

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili**

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Ai fini del presente tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi:

- per l'Azione A

1. eliminazione delle piante di specie sensibili (specificate) all'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» attraverso il loro abbattimento e successiva distruzione;
2. sostituzione con specie autoctone resistenti.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

- per l'Azione B

1. investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, al fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendicontati.

Dettaglio modifica 5

#### **8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

Per l'Azione A

Gli interventi previsti dalla presente operazione possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati dall'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Marche e secondo le modalità da questo definite.

[omissis...]

Per l'Azione B

- Aziende zootecniche suinicole iscritte sulla BDN (Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica) con propria situazione aggiornata;

- Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica 6

#### **8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

La selezione delle domande farà riferimento ai seguenti criteri:

##### Per l'Azione A

- estensione dei focolai di infestazione;
- entità del potenziale produttivo agricolo a rischio.

##### Per l'Azione B

- tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado;
- entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio.

Dettaglio modifica 7

#### **8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno**

##### Per l'Azione A

Il sostegno è pari a 100% del costo dell'investimento ammissibile essendo gli interventi di prevenzione realizzati da enti pubblici.

##### Per l'Azione B

Il sostegno è pari al 80% del costo dell'investimento ammissibile.

Il contributo massimo concedibile per azienda è pari a 50.000 Euro.

#### **Effetti previsti della modifica**

Contributo del programma a prevenire la diffusione della peste suina africana negli allevamenti regionali.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto è descritto nella modifica riguardante il cap.11 "piano degli indicatori".

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

**MODIFICA 11: PARAGRAFO 8.2.11.3.1. SOTTOMISURA 11.1 – AZIONE A) – FA 4B – PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE A METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica riguarda l'introduzione del premio relativo alle foraggere per le aziende in cui sono presenti allevamenti biologici di equidi. Negli ultimi anni le aziende agricole e zootecniche hanno sviluppato e introdotto l'allevamento di equidi soprattutto nelle zone marginali e montane. Gli equidi, complementari nel pascolo insieme ad altre specie animali come bovini e ovi-caprini, contribuiscono in maniera determinante ad evitare l'abbandono delle praterie e a conservare la biodiversità vegetale. L'introduzione del premio si rende necessaria per le aziende agricole biologiche che allevano gli equidi con metodo biologico con conseguente maggior impegno in termini di maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline di riferimento e alle normali pratiche agricole.

**Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

**8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tab. 1 § 8.2.11.3.1.8).

Nei primi 5 anni di impegno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.1.8 “impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola” sotto riportata. Per gli impegni relativi al 6° e 7° anno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.2.8 “impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola” della sottomisura 11.2.

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

Alle aziende con bovini, ~~ed~~ ovini ed equidi allevati con metodo biologico è concesso il sostegno “foraggere con bovini bio” o “ foraggere con ovini e caprini bio” o “foraggere con equidi bio” solo sulle superfici foraggere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,6 e massimo 2 Uba/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale “medica e foraggere avvicendate”.

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro	Importo premio Euro/ettaro
	Domande individuali	

		Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	240	260
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	250	270
Foraggiere avvicendate	100	110
Ortaggi	570	600
Vite	800	850
Vite con vendemmia verde	600	660
Olivo	680	750
Frutta	800	850
Castagno	300	325
Foraggiere con bovini bio	330	350
Foraggiere con ovini e caprini bio	210	240
<b>Foraggiere con equidi bio</b>	<b>270</b>	<b>290</b>

Tab. 1 § 8.2.11.3.1.8 impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola

#### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di sostenere gli allevamenti di equidi biologici.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

### **MODIFICA 12: PARAGRAFO 8.2.11.3.2. SOTTOMISURA 11.2 – AZIONE A) – FA 4B – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica riguarda l'introduzione del premio relativo alle foraggiere per le aziende in cui sono presenti allevamenti biologici di equidi. Negli ultimi anni le aziende agricole e zootecniche hanno sviluppato e introdotto l'allevamento di equidi soprattutto nelle zone marginali e montane. Gli equidi, complementari nel pascolo insieme ad altre specie animali come bovini e ovi-caprini, contribuiscono in maniera determinante ad evitare l'abbandono delle praterie e a conservare la biodiversità vegetale. L'introduzione del premio si rende necessaria per le aziende agricole biologiche che allevano gli equidi con metodo biologico con conseguente maggior impegno in termini di maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline di riferimento e alle normali pratiche agricole.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

**8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	220	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	240	260
Foraggiere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Castagno	270	300
Foraggiere con bovini bio	300	330
Foraggiere con ovini e caprini bio	190	210
<b>Foraggiere con equidi bio</b>	<b>210</b>	<b>230</b>

Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini, ~~ed~~ ovini **ed equidi** allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggiere con bovini bio" o "foraggiere con ovini e caprini bio" o **"foraggiere con equidi bio"** solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggiere non inferiore a 0,6 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "medica e foraggiere avvicendate".

**Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di sostenere gli allevamenti di equidi biologici.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 13: PARAGRAFO 8.2.16.3.4. SOTTOMISURA 16.5 - OPER. A) – F A 4C – SOSTEGNO PER AZIONI COLLETTIVE PER MITIGAZ. E ADATTAM. AL CAMB.CLIMATICO E PER MIGLIORAM. AMBIENTE**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La sottomisura è attivata nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per sostenere le attività dei soggetti promotori degli accordi durante la loro attuazione. Nel 2016 sono partiti i primi AAA relativi alla tutela delle acque che hanno visto la partecipazione di aziende aderenti alla misura 10 e misura 11. Tali accordi, ancora in atto, sono stati prolungati di un anno e probabilmente proseguiranno di un ulteriore anno onde rafforzarne l'efficienza, coerentemente con le indicazioni del PSR che prevede, tanto per la misura 10 che per la misura 11, la possibilità che la durata dell'impegno, ordinariamente di 5 anni, sia prolungata a 6 o 7 anni per le domande incluse in accordi agroambientali d'area. Posto che finalità della misura 16.5 è il sostegno delle attività connesse alla realizzazione di Accordi Agroambientali d'Area (AAA), si rende necessario consentire di prolungare da 5 a 7 anni anche la permanenza di questo supporto in relazione alla durata degli accordi.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno**

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto ~~fino a da~~ 5 a 7 anni in relazione alla durata dell'Accordo Agroambientale d'Area. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Effetti previsti della modifica**

Attuazione più efficace della misura.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## MODIFICA 14: CAPITOLO 11. PIANO DI INDICATORI

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'inserimento dell'azione B della Sottomisura 5.1 Operazione B), è necessario modificare l'indicatore di risultato e gli indicatori di output della focus area 3B, cui la nuova azione concorre.

Stimando un contributo medio di 40.000,00 € ad azienda (il tetto massimo è stato fissato a 50.000,00 € ad azienda) si potrebbero sostenere circa 125 aziende con una dotazione finanziaria di 5 Mln di € a valere delle risorse già previste nel piano finanziario per la misura 5.1, portando il numero complessivo di aziende agricole beneficiarie a 175. Conseguentemente diminuiscono di pari ammontare le risorse che finanziano interventi a favore degli organismi pubblici (a valere delle altre azioni della sottomisura) riducendo conseguentemente in maniera proporzionale il numero di organismi pubblici finanziabili (da 26 a 15).

Cambia pertanto anche proporzionalmente l'indicatore target T7.

Dettaglio modifica 1

### 11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	<del>0,14</del> <u>0,39</u>
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	<del>50,00</del> <u>175,00</u>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	<del>50,00</del> <u>175,00</u>	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	<del>26,00</del> <u>15,00</u>	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	13.800.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	13.850.222,00	0

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica riguarda l'indicatore obiettivo T7 e gli indicatori di output sul numero di beneficiari per azioni di prevenzione.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 15: CAPITOLO 15 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 31/01/2022 è stato aggiornato l'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza (CdS) a seguito sia dell'entrata in vigore della L.R. n. 18/2021 che ha riorganizzato la Giunta regionale in Dipartimenti, Direzioni e Settori, sia del cambio di denominazione di alcuni enti facenti parte dello stesso comitato. Inoltre considerato che il programma di sviluppo rurale si rivolge, in particolare attraverso l'approccio LEADER, anche allo sviluppo locale e al sostegno delle PMI non agricole, si è ritenuto opportuno integrare l'elenco dei componenti il Comitato di Sorveglianza prevedendo l'inserimento di un rappresentante delle imprese artigiane.

Pertanto si modifica il paragrafo 15.2 "composizione prevista del Comitato di Sorveglianza".

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza**

Ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 il Comitato di Sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e assume le seguenti funzioni:

[Omissis...]

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la seguente composizione:

- l'Assessore all'Agricoltura;
- l'Autorità di gestione del PSR;
- i Dirigenti dei Servizi Dipartimenti/Direzioni/Settori coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;
- I rappresentanti delle Le Organizzazioni agricole professionali;
- I rappresentanti delle cooperative;

- I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;
- Il rappresentante dell'organismo di rappresentanza dei GAL regionali;
- I rappresentanti delle ~~associazioni~~ organizzazioni interprofessionali;
- Un rappresentante delle imprese agromeccaniche;
- Un rappresentante regionale dell'ANCI;
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni;
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni Montani;
- Un rappresentante ~~dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura~~ della Camera di Commercio delle Marche;
- Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
- Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Un rappresentante delle Università Regionali;
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;
- Un rappresentante del Ministero ~~italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare~~ (dipartimento per lo Sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici ed energia della Transizione Ecologica;
- Un rappresentante del Servizio meteorologico della Protezione Civile;
- Un rappresentante ~~della P. F. Difesa del suolo e della costa~~ dell'Autorità di bacino;
- I Rappresentanti della ricerca e del mondo accademico compresi gli istituti, i centri di ricerca e i dipartimenti universitari che si occupano di cambiamenti climatici;
- Un rappresentante delle Le ONG con specifiche esperienze in cambiamenti climatici;
- Un rappresentante dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

- Un rappresentante congiunto del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- Un rappresentante del Collegio Interprovinciale Marche degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;
- Un rappresentante delle Imprese del settore Agroalimentare;
- Un rappresentante dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana;
- Un rappresentante delle imprese artigiane;
- Un rappresentante delle associazioni Rom, Sinti e Camminanti.

I rappresentanti della Commissione Europea e di AGEA dell'Organismo Pagatore possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzione consultiva.

Partecipano con funzione consultiva il Presidente ed il Vice presidente della ~~H~~ Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie nonché tutti i componenti della medesima Commissione. ~~Possono inoltre partecipare altri componenti della medesima Commissione.~~ Inoltre possono partecipare con funzione consultiva il Valutatore indipendente del PSR Marche 2014-2020, il referente regionale della Rete Rurale Nazionale e altri soggetti invitati dal Presidente in funzione delle materie trattate.

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.

Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

Il Regolamento, la delibera di nomina, nonché i resoconti delle riunioni e le procedure scritte di proposte di modifica del PSR vengono inseriti nella sezione Comitato di Sorveglianza del sito dedicato al PSR.

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.